






	REGOLAMENTO		REGOLAMENTO
	Regolamento per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii		REGAAA012R0
			Pag. 1/16

Regolamento per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

REV.	DATA ENTRATA IN VIGORE	DESCRIZIONE/ MODIFICA	REDATTO DA:	VERIFICA TECNICA	VERIFICA DI SISTEMA QUALITÀ	APPROVATO DA:
00	13.01.2020	Documento base	Dott.ssa Onnis Emanuela Firma  Dott. Naccarato Luca Firma 	Dott.ssa Atzori Carmen Firma 	Dott.ssa Pistolesi Valentina Firma 	Direttore Generale Dott. Murtas Sandro Firma 

Note: I destinatari di questo documento sono responsabili dell'eliminazione delle copie di documenti superati o abrogati dal presente

Settori destinatari		
ASR	Affari Societari e Regolazione del S.I.I.	Proprietario
SSL	Servizi Legali	Coinvolto
GRC	Gestione Recupero del Credito	Coinvolto
PRO	Procurement	Coinvolto

Il presente documento costituisce integrazione alla parte speciale del Modello D.Lgs 231/2001.

Settore Servizi Legali: Il Responsabile (firma) 

Il presente documento assume rilevanza ai sensi del Piano Anticorruzione rif. L. 190/2012

Settore Servizi Legali: Il Responsabile (firma) 

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	REGOLAMENTO
		REGAAA012R0
		Pag. 2/16

Regolamento per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Indice

1	Oggetto	3
2	Campo di applicazione e disponibilità	3
3	Riferimenti normativi	3
4	Responsabilità	4
5	Contenuto	4
	Sezione 1. Affidamento dei servizi legali "esclusi" di cui all'art. 17, c.1 lett. d) del d.lgs. 50/2016.	4
	Articolo 5.1 - Ambito oggettivo.	4
	Articolo 5.2 - Istituzione dell'Elenco aperto dei professionisti legali e notai.	5
	Articolo 5.3 - Organizzazione dell'Elenco di professionisti.	6
	Articolo 5.4 - Requisiti per l'inserimento nell'Elenco di professionisti per i servizi legali.	7
	Articolo 5.5 - Iscrizione nell'Elenco di professionisti per i servizi legali.	8
	Articolo 5.6 - Modalità di conferimento dei servizi legali esclusi.	10
	Articolo 5.7 - Corrispettivo base e criteri di affidamento.	13
	Articolo 5.8 - Cancellazione dall'Elenco di professionisti per i servizi legali.	13
	Articolo 5.9 - Pubblicità	14
	Sezione 2 – Disposizioni finali.....	14
	Articolo 5.10 - Garanzie	14
	Articolo 5.11 - Post informazione	14
	Articolo 5.12 - Stipula del contratto	15
	Articolo 5.13 - Rinvio e disposizioni finali	15
6.	Lista di distribuzione	15
	Allegati	16

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	REGOLAMENTO
		REGAAA012R0
		Pag. 3/16

1 Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, disciplina le modalità e le condizioni per il conferimento degli incarichi dei servizi legali esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici di cui all'art. 17, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (da ora servizi legali "esclusi").

2 Campo di applicazione e disponibilità

1. Il presente Regolamento, si applica agli incarichi professionali di servizi individuati all'articolo 1, intendendo per:

Servizi legali esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali, secondo la classificazione di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, che di seguito si riporta per le parti di interesse per il presente regolamento:

rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

consulenza legale fornita in preparazione o in ragione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga o sia oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai.

3 Riferimenti normativi

1. Il Regolamento è conforme alla normativa vigente ed attuativo delle disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare:

- il **TFUE** (Trattato sul funzionamento dell'unione Europea);
- la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (che abroga la Direttiva 2004/18/CE);
- il **Reg. UE 2016/679 – GDPR** (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- il **D.lgs. 231/2001** e ss.mm.ii. (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	REGOLAMENTO
		REGAAA012R0
		Pag. 4/16

- la **L. 190/2012 e ss.mm.ii.** (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- il **D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.** (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- il **D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.** (Codice dei contratti Pubblici);
- il **D.Lgs. n. 97/2016** (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il **D.lgs. 175/2016** (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- la **L. 27/2012** (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture);
- la **L. 247/2012** (Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense);
- il **DM n. 55/2014** (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
- la **L. 172/2017** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie);
- il **DM n. 37/2018** (Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

2. Il precedente regolamento è abrogato e sostituito dal presente.

4 Responsabilità

Tutte le strutture e le responsabilità delegate dalla disciplina aziendale.

5 Contenuto

Il Regolamento è articolato, nella parte dispositiva che segue suddivisa in sezioni, articoli e commi.

Sezione 1. Affidamento dei servizi legali "esclusi" di cui all'art. 17, c.1 lett. d) del d.lgs. 50/2016.

Articolo 5.1 - Ambito oggettivo.

1. Le disposizioni della presente Sezione disciplinano l'affidamento dei servizi esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici, aventi ad oggetto i servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1. lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016¹ e ss.mm.ii., dettagliatamente elencati

¹ **Art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)**
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
...omissis...

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	REGOLAMENTO
		REGAAA012R0
		Pag. 5/16

nell'articolo 2 recante "Campo di applicazione e disponibilità", nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 50/2016² e ss.mm.ii., in quanto applicabili, e compendati in funzione dei temi trattati e informati alle Linee Guida ANAC n. 12 "Affidamento dei Servizi Legali", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907/2018 e alla giurisprudenza anche comunitaria in materia.

2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, fatta salva l'applicazione anche ad essi laddove ritenuto utile dell'elenco di professionisti di cui agli artt. 5.2 e seguenti:

A) i servizi legali sottoposti al regime del codice dei contratti pubblici (soprasoglia) e al regime alleggerito dell'Allegato IX del d.lgs. n. 50/2016 (sottosoglia), disciplinati dal regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria, vigente in azienda. Trattasi delle categorie di servizi legali codificati secondo le CPV da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5, del Vocabolario Comune degli Appalti, Categoria 21, CPC 861 di cui al Regolamento (CE) N. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007 e s.m.i. (cfr. Allegato 1);

B) gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. 165/01 disciplinati da apposito regolamento aziendale.

Articolo 5.2 –Istituzione dell'Elenco aperto dei professionisti legali e notai.

1. Per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" è istituito, con avviso pubblicato sul sito web della

d) *concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*
1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*
1.1) *in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*
1.2) *in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*
2) *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*
3) *servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*
4) *servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*
5) *altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; ...omissis...*

² **Art. 4. (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi)**
1. *L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.*

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	REGOLAMENTO
		REGAAA012R0
		Pag. 6/16

Società al profilo di committente, apposito **Elenco aperto dei professionisti legali e notai** (di seguito "**Elenco di professionisti per i servizi legali**"), singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, nonché gli altri servizi di cui all'articolo 2, secondo le modalità di seguito descritte.

2. L'istituzione dell'Elenco di professionisti per i servizi legali è finalizzato a semplificare l'indagine esplorativa di mercato, volta a identificare le soluzioni presenti per soddisfare i propri fabbisogni nonché la platea dei potenziali affidatari.

3. L'iscrizione nell'Elenco di professionisti per i servizi legali avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

4. L'avviso di istituzione dell'Elenco di professionisti per i servizi legali, successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale della Società, sarà comunicato ai Consigli degli Ordini degli Avvocati e Notai ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Cagliari.

5. L'istituzione dell'Elenco di professionisti per i servizi legali non implica l'espletamento di procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi né altre classificazioni in merito, essendo finalizzata a individuare i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale richiesti e che, sulla base di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, sono interessati a ricevere incarichi dalla società e sono inseriti nelle sezioni di appartenenza secondo l'organizzazione dell'Elenco di professionisti per i servizi legali ai sensi dell'articolo 5.3.

6. Nell'Elenco di professionisti per i servizi legali sono inseriti i professionisti, notai e avvocati del libero foro, ai quali possono essere affidati specifici servizi legali, per conto e nell'interesse della Società, innanzi alle magistrature ordinarie e speciali

7. Sono iscritti nell'Elenco di professionisti per i servizi legali gli operatori economici ritenuti idonei ai sensi dell'articolo 5.5.

Articolo 5.3 – Organizzazione dell'Elenco di professionisti.

1. L'Elenco di professionisti per i servizi legali e notarili è suddiviso in **tre Sezioni**, e con riferimento alle prime due sezioni, in sei sub sezioni per materia

I Sezione - Servizi di rappresentanza legale

1. Diritto civile, fallimentare, tributario, comunitario (societario, contrattualistica, risarcimento danni, etc....);
2. Diritto civile "commerciale": attivo e passivo con gli utenti, relativo al contratto di somministrazione del servizio idrico integrato;
3. Diritto civile recupero crediti ed esecuzione giudiziale;

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	REGOLAMENTO
		REGAAA012R0
		Pag. 7/16

4. Diritto del lavoro;
5. Diritto amministrativo;
6. Diritto penale (per la responsabilità penale della società).

II Sezione - Servizi di consulenza legale

1. Diritto civile, fallimentare, tributario, comunitario (societario, contrattualistica, risarcimento danni, etc....);
2. Diritto civile "commerciale": attivo e passivo con gli utenti, relativo al contratto di somministrazione del servizio idrico integrato;
3. Diritto civile recupero crediti ed esecuzione giudiziale;
4. Diritto del lavoro;
5. Diritto amministrativo;
6. Diritto penale (per la responsabilità penale della società).

III Sezione - Servizi di certificazione e autenticazione di documenti, che devono essere prestati da notai.

2. Il professionista al momento della richiesta di inserimento nell'Elenco dei professionisti per i servizi legali, indica la/le materia/e di specializzazione, allegando dettagliato curriculum professionale con l'indicazione degli incarichi svolti nella/e materie/e specialistiche.
3. All'interno di ciascuna sezione, i professionisti sono indicati in mero ordine di iscrizione, senza attribuzione di punteggi né ordine di graduatoria.
4. L'Elenco dei professionisti per i servizi legali è pubblicato sul sito internet aziendale www.abbanoa.it.
5. L'invio dell'istanza di iscrizione, con le modalità che saranno previste nell'Avviso pubblico di costituzione dell'Elenco dei professionisti per i servizi legali, non comporta il diritto automatico all'inserimento nell'Elenco e non comporta alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato ad ottenere l'affidamento dei servizi.
6. L'elenco così costituito potrà essere utilizzato dalla società per le procedure di cui all'allegato IX del D.Lgs 50/2016 e per l'affidamento degli incarichi professionali di studio, ricerca, consulenza e collaborazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. 165/2001.

Articolo 5.4 - Requisiti per l'inserimento nell'Elenco di professionisti per i servizi legali.

1. Nell'Elenco di professionisti per i servizi legali possono essere inseriti i professionisti Avvocati e Notai, singoli o associati, nonché i professionisti, anche in forma societaria, esercenti i servizi le-

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	REGOLAMENTO
		REGAAA012R0
		Pag. 8/16

gali disciplinati dal regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria, in possesso dei seguenti requisiti, attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- b) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 2 anni, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
- c) comprovata esperienza professionale nella difesa di pubbliche amministrazioni o società private e/o pubbliche nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale.

2. Non possono essere iscritti nell'Elenco di professionisti per i servizi legali coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro la Società o incarichi in conflitto con gli interessi della Società.

3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco di professionisti per i servizi legali, promuovano giudizi avverso la Società o assumano incarichi in conflitto con gli interessi della Società, saranno cancellati dal predetto Elenco.

4. Non è ammessa l'iscrizione contestuale nell'Elenco di professionisti per i servizi legali, del professionista singolo e in qualità di socio, collaboratore, rappresentante legale di altro operatore economico iscritto; nel caso di contestuale iscrizione il singolo professionista viene cancellato dall'Elenco.

Articolo 5.5 - Iscrizione nell'Elenco di professionisti per i servizi legali.

1. L'iscrizione all'Elenco di professionisti per i servizi legali ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle Sezioni tematiche di cui all'art. 5.3. a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente in formato digitale ed essere sottoscritta digitalmente dal professionista (allegando, preferibilmente, anche la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità), dovrà, inoltre, essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

a.1) anagrafica del professionista, codice fiscale e partita IVA;

a.2) l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni (o iscrizione al collegio dei Notai);

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	REGOLAMENTO
		REGAAA012R0
		Pag. 9/16

a.3) eventuale abilitazione al patrocinio avanti alle Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;

a.4) dichiarazioni sui requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 80 e 83, comma 1 lett. a, del d.lgs. 50/2016;

a.5) dichiarazione sulla comprovata esperienza professionale nella difesa di pubbliche amministrazioni o società private e/o pubbliche nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione;

a.6) solo per i servizi legali disciplinati dal regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria: dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali (capacità economico e finanziaria e capacità tecniche e professionali) di cui all'articolo 83 del d.lgs. n. 50/2016. Si rinvia al suddetto regolamento per i criteri di selezione.

b) curriculum vitae e professionale e/o sintetica scheda riepilogativa della carriera professionale, comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro la Società o in conflitto con gli interessi della Società per la durata del rapporto instaurato;

d) dichiarazione di accettazione e rispetto: di tutte le disposizioni contenute nell'avviso di costituzione dell'Elenco dei professionisti per i servizi legali; delle previsioni del modello di organizzazione, gestione e controllo (da ora MOG) ex D. lgs. 231/2001, compreso il codice etico della Società e, altresì, delle prescrizioni dettate dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza (da ora PTPCT) della Società, nonché a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

e) dichiarazione del possesso, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 247/2012, di idonea e valida polizza assicurativa (da allegarsi in copia) per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale (compresa la responsabilità per la custodia dei documenti, somme di denaro, titoli e valori eventualmente ricevuti in deposito) i cui massimali non devono essere inferiori a quelli fissati con decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016;

f) dichiarazione di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di Abbano SpA pubblicata sul sito della società, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679/UE e della L. 196/2003 e ss.mm.ii., ed autorizzazione a favore della Società al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse al mantenimento

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	REGOLAMENTO
		REGAAA012R0
		Pag. 10/16

dell'iscrizione nell'Elenco ed all'eventuale affidamento degli incarichi e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia;

3. Qualora la domanda pervenga incompleta, o carente, oppure non conforme, previo avviso al professionista, il procedimento di iscrizione nell'elenco viene sospeso fino al ricevimento delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti entro i termini comunicati.

4. La domanda di iscrizione deve essere obbligatoriamente redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata; nel caso in cui sia prodotta da professionisti non residenti in Italia, i requisiti dichiarati e prescritti dalle norme e dal presente Regolamento, devono essere comprovati mediante la produzione, da parte del professionista, dei documenti equipollenti, ai sensi della legislazione vigente nello Stato di provenienza.

5. L'iscrizione nell'elenco non costituisce giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito. La Società può verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione e, a tal fine, procede periodicamente al controllo a campione sugli iscritti in elenco, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

6. I professionisti già iscritti negli elenchi della Società alla data di pubblicazione del presente Regolamento, sono iscritti automaticamente al nuovo Elenco dei professionisti per i servizi legali in base al curriculum o alla sintetica scheda riepilogativa della carriera professionale già presentati.

7. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente associato.

8. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia all'avviso pubblico di costituzione dell'Elenco dei professionisti per i servizi legali esclusi.

Articolo 5.6 - Modalità di conferimento dei servizi legali esclusi.

1. L'affidamento dei servizi legali esclusi per incarichi puntuali ha luogo, di regola, in via diretta secondo il principio dell'intuitu personae di matrice comunitaria, previa negoziazione con un professionista individuato, preferibilmente, tramite l'Elenco dei professionisti per i servizi legali.

2. La Società, nei ruoli dell'Organo Amministrativo o della Direzione Generale per i poteri conferiti, può nominare il professionista anche tra soggetti non compresi nell'elenco nel caso in cui sia ritenuto preferibile, in funzione della specificità, peculiarità, rilevante importanza o complessità della controversia o della consulenza legale un precipuo apprezzamento delle competenze ed esperienze attese dal legale, previa motivazione da esplicitarsi nell'atto di conferimento e nel rispetto dei principi di legge in materia (ad es. per giudizi di rilevante importanza e/o complessità

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	REGOLAMENTO
		REGAAA012R0
		Pag. 11/16

che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici etc..).

3. L'affidamento del servizio legale escluso è realizzato a seguito di una attività istruttoria affidata al servizio legale, secondo le procedure definite negli atti aziendali.

4. Nella fase istruttoria è eseguita un'adeguata ponderazione sul merito della causa e sulla sua rilevanza in diritto e in fatto e comunque sull'impatto economico diretto e indiretto, in ragione anche della rilevanza che può avere per la società un arresto giurisprudenziale, seppure riferibile a causa di modico importo. Tale ponderazione costituisce la parte iniziale della istruttoria sulla quale, si pronunciano nelle forme definite nelle procedure i) il Settore competente per materia, con la compilazione di tutte le sezioni/paragrafi del format istruttorio e ii) il Settore Servizi Legali, provvedendo alla compilazione finale del format dedicato, anche al fine di fornire all'organo amministrativo ed al Direttore Generale (per i profili gestionali di interesse), le informazioni utili per comprendere i motivi (organizzativi, di servizio o di natura interpretativa/normativa) che hanno generato il contenzioso. L'istruttoria prosegue con l'indicazione a cura del Settore Servizi Legali del valore della causa, con nota sulla peculiarità della stessa che consenta l'apprezzamento delle specificità e delle necessità o opportunità nella definizione di compensi da riconoscere.

L'istruttoria si conclude con l'indicazione dei legali individuati dall'elenco, o anche al di fuori dello stesso quando ne ricorrano le condizioni (cfr. comma 2), sulla base dei curricula corredati dalle informazioni relative alle cause/materie trattate per la società e, ove necessario, da motivati apprezzamenti ovvero da motivi ostativi all'affidamento.

L'istruttoria si svolge sulla base degli atti e delle informazioni disponibili in ambito aziendale e nel rispetto della procedura approvata in specifici atti aziendali.

5. Il provvedimento di affidamento di cui ai commi 1 e 2 è disposto dall'organo amministrativo o dal Direttore Generale se delegato per il legale individuato in via diretta. Nel provvedimento si dà conto del possesso, da parte del professionista scelto: i) dei requisiti di cui all'art. 5.4; ii) della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della Società, iii) delle eventuali condizioni migliorative ottenute all'esito della negoziazione a vantaggio della Società, iv) nonché delle condizioni di cui al comma 9.

6. Laddove ricorrano particolari casi nei quali, a fronte di un serrato programma di lavoro dei settori societari come, a mero titolo di esempio, l'esecuzione del piano degli interventi annuale, del relativo programma annuale di gare, sarà facoltà della Società procedere con una istruttoria rafforzata da una valutazione comparativa di almeno due curricula di legali volta a confrontare e valutare le professionalità, per l'affidamento a condizioni economiche definite, sempre che l'incarico

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	REGOLAMENTO
		REGAAA012R0
		Pag. 12/16

non abbia caratteristica di massività, serialità e ripetitività nè che richieda particolare e specifica organizzazione di mezzi ed assunzione del rischio.

7. Qualora la Società decida di affidare i servizi legali esclusi di rappresentanza legale e di consulenza legale correlata al contenzioso, anche eventuale e futuro, per più liti di natura omogenea, per determinate materie e per predeterminati brevi periodi di tempo, comunque, inferiore ai due anni, può ricorrere, previa istruttoria rafforzata da una valutazione comparativa di almeno due curricula di legali volta a confrontare e valutare le professionalità, allo strumento dell'accordo quadro per la disciplina, a condizioni uniformi e predeterminate, degli incarichi affidati ad uno o più professionisti e sempre che l'incarico non abbia caratteristiche di massività, serialità e ripetitività nè che richieda particolare e specifica organizzazione di mezzi ed assunzione del rischio.

8. Resta ferma l'applicazione del regime del codice dei contratti pubblici, del regime alleggerito dell'Allegato IX del d.lgs. n. 50/2016, nonché del regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria, vigente in azienda, per l'affidamento degli incarichi "massivi" caratterizzati da continuità, serialità e ripetitività per i quali sia richiesta un'organizzazione dei mezzi necessari e assunzione di rischio economico dell'esecuzione.

9. Per l'individuazione dei professionisti ai quali affidare gli incarichi relativi ai servizi legali "esclusi" ex art. 17 comma 1, lett. d), la Società valuta i seguenti elementi, privilegiando quello curriculare:

- a) iscrizione dell'operatore nella sezione, sub-sezione e sub-categoria dell'Elenco corrispondente alla materia oggetto del servizio da affidare;
- b) idoneità e competenze professionali richieste per lo svolgimento dell'incarico da affidare risultanti dal *curriculum vitae* e/o dalla sintetica scheda riepilogativa della carriera professionale;
- c) specializzazioni ed esperienze specifiche risultanti dal curriculum, da cui emerga il possesso di una preparazione specialistica nella materia oggetto dell'incarico e/o un'approfondita conoscenza della posizione della Società con riguardo alla tipologia del contenzioso;
- d) casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri servizi precedentemente svolti, aventi lo stesso o simile oggetto;
- e) prestazioni rese in precedenti servizi analoghi, risultate regolarmente eseguite e loro risultati;
- f) foro di competenza della causa da affidare e criterio della prossimità geografica per il contenimento delle spese;

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	REGOLAMENTO
		REGAAA012R0
		Pag. 13/16

g) compenso;

h) eventuali ulteriori elementi migliorativi della prestazione offerti dal professionista.

5. Al momento dell'affidamento del servizio, il professionista rilascia apposita dichiarazione riferita alla specifica vertenza affidata e attestante l'inesistenza di conflitti di interesse in ordine al servizio affidato, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense e di non avere in corso incarichi affidati da terzi in conflitto con gli interessi di Abbanoa.

Articolo 5.7 - Corrispettivo base e criteri di affidamento.

1. Il corrispettivo spettante al professionista, unico e onnicomprensivo, è determinato a seguito di trattativa volta ad ottenere, di regola e ove possibile, un risparmio di spesa per la Società considerando i parametri di cui alle tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014, come integrate dal D.M. 37/2018 e nel rispetto dei principi contenuti nelle Leggi n. 247/2012 e 172/2017 e ss.mm.ii. e, tenendo conto dell'esperienza e competenza professionale e dei risultati qualitativi raggiunti in precedenti incarichi, nonché del foro di appartenenza.

2. La scelta del professionista, sia nella negoziazione diretta che nella valutazione comparativa tra più professionisti, sarà guidata e motivata dall'uso del criterio del maggior vantaggio per la società emergente dalla valutazione del miglior rapporto tra qualità della prestazione offerta ed attesa ed i costi da sostenere per la stessa.

3. Nel caso della tutela legale in sede penale, dovuta all'organo amministrativo, al Direttore, ai Dirigenti ed ai dipendenti, la scelta diretta del legale incaricato, intuitus personae e fiduciario, è propria del soggetto interessato, salvo il diritto alla copertura dei costi della rappresentanza da garantire alle condizioni di legge e di contratto come onere della società, e previa negoziazione iniziale dei compensi con il legale di fiducia da comunicare alla Società per consentirne la doverosa valutazione di congruità.

Articolo 5.8 - Cancellazione dall'Elenco di professionisti per i servizi legali.

1. L'operatore che non sia più interessato a permanere nell'Elenco di professionisti per i servizi legali può in ogni momento chiederne la cancellazione.

2. Abbanoa dispone, in ogni caso, la cancellazione dall'elenco dei professionisti, singoli o associati, che:

- a) abbiano perso i requisiti richiesti per l'iscrizione o li abbiano falsamente dichiarati;
- b) abbiano cessato l'attività;
- c) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	REGOLAMENTO
		REGAAA012R0
		Pag. 14/16

- d) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- e) abbiano accettato incarichi da terzi, quando questi determinino un conflitto con gli interessi di Abbanoa o interferiscano con lo svolgimento di un incarico già conferito;
- f) abbiano divulgato a terzi notizie, informazioni o documenti o altro tipo di documentazione sensibile, riguardante Abbanoa;
- g) siano, comunque, responsabili di gravi inadempimenti.

3. La cancellazione dall'elenco viene disposta con provvedimento motivato del Responsabile del Settore incaricato della tenuta dell'Elenco, anche su proposta dei Settori responsabili della gestione del contratto col professionista, a seguito di apposita istruttoria in contraddittorio, e comunicata al professionista interessato.

4. Il professionista potrà risciversi nell'Elenco, sempreché sia cessata la causa che ha determinato la cancellazione, in seguito alla presentazione di una nuova domanda di ammissione aggiornata, corredata di tutta la documentazione prescritta.

In caso di cancellazione per fatti riconducibili a responsabilità per dolo o colpa grave del professionista, la domanda di iscrizione potrà essere ricevuta trascorsi 3 (tre) anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

Articolo 5.9 - Pubblicità

1. L'Elenco dei professionisti per i servizi legali, l'avviso per l'iscrizione e il relativo modulo di domanda di iscrizione, sono pubblicati sul sito web istituzionale di Abbanoa SpA al percorso – Notizie e Selezioni/Lavora con noi.
2. L'Elenco dei professionisti per i servizi legali è nella responsabilità del Settore individuato negli atti organizzativi della Società.

Sezione 2 – Disposizioni finali.

Articolo 5.10 - Garanzie

1. Per l'affidamento dei servizi legali esclusi di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016 è richiesto il possesso di polizza per la responsabilità civile adeguata al numero e valore degli incarichi conferiti.

Articolo 5.11 – Post informazione

Gli incarichi conferiti in applicazione del presente regolamento, devono essere pubblicati, entro 30 giorni dal loro conferimento, sul sito web della Società in apposita cartella denominata consu-



	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	REGOLAMENTO
		REGAAA012R0
		Pag. 15/16

lenti e collaboratori all'interno della sezione "Società Trasparente" nei termini e secondo le modalità previste dal D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e ss.mm.ii., dalle disposizioni ANAC e da quanto stabilito dalle disposizioni aziendali in materia di anticorruzione e trasparenza.

Articolo 5.12 - Stipula del contratto

1. La stipula del contratto, avviene:

- a) di regola, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere/e-mail nel rispetto delle disposizioni normative in materia;
- b) nel caso di accordo quadro, mediante scrittura privata in modalità elettronica, secondo le norme vigenti nella Società per i contratti.

Con l'accettazione dell'incarico, il professionista accetta incondizionatamente il contenuto del modello di organizzazione, di gestione e controllo (MOG) di cui al D.Lgs. 231/2001, ivi compreso il codice etico e il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) adottati dalla Società, pubblicati sul sito istituzionale www.abbanoa.it, che ne costituiscono parte integrante.

Articolo 5.13 – Rinvio e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione con Determinazione dell'Amministratore Unico di Abbanoa S.p.A. e notifica ai Settori coinvolti.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice deontologico forense, al MOG, ivi compreso il codice etico, ed al PTPCT, di Abbanoa.
3. Resta inteso che possono presentare domanda di iscrizione agli elenchi e di partecipazione agli avvisi di manifestazione di interesse, disciplinati nel presente regolamento, anche i prestatori di servizi che hanno sede legale in altro paese dell'Unione Europea, in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali, conformemente alla normativa vigente nel loro paese. Si applica il principio di equivalenza.

I diritti e le obbligazioni derivanti dall'applicazione del presente regolamento, sono regolati dalla Legge Italiana. Le eventuali controversie sull'interpretazione e o applicazione in merito a quanto ivi stabilito saranno devoluti alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

6. Lista di distribuzione

Il presente documento deve essere distribuito al Responsabile apicale della struttura proprietaria del documento e ad ogni RA delle strutture coinvolte nell'applicazione del documento.

	REGOLAMENTO Regolamento per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	REGOLAMENTO
		REGAAA012R0
		Pag. 16/16

Ciascuno dei soggetti sopra indicati assicura nella propria area organizzativa di competenza:

- 1) L'avvio dell'iter di modifica dei documenti che sono identificati come "da revisionare" in "Documenti da revisionare e superati" del presente documento;
- 2) La rimozione dall'uso (in formato sia cartaceo che informatico) nel proprio Settore e/o UO dei documenti indicati come "abrogati" nella Sez. "Documenti da revisionare e superati" del presente documento, che devono essere segregati come "superati".
- 3) La diffusione del documento in favore delle figure responsabili sotto indicate nel Settore e/o UO, per l'effettiva introduzione in uso nella struttura;

Struttura/Area organizzativa	Responsabilità [<i>destinatario</i>]
Es. 1 Acronimo xxx	Responsabilità UO
Es. 2 Acronimo yyy	Responsabilità UB
Es. 3 Acronimo zzz	Responsabilità Servizio

I Settori/UO/altre organizzazioni (e responsabilità) seguenti sono destinatari del documento per gli specifici scopi sotto indicati sotto indicati:

Struttura/Organizzazione	Responsabilità	Finalità
UO Protocollo	Resp.le UO	Per la protocollazione del documento (se prevista) e archiviazione cartacea
Settore PQP	Resp.le PQP	Per l'inserimento definitivo nel SGQ aziendale
Settore ICT	Resp.le ICT	Per la pubblicazione nella rete intranet
(...)	(...)	(...)

Allegati

AL01R0_REGAAA012R0 - Servizi legali – Allegato IX del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..

